



ACCORDO SINDACALE

Disciplina di particolari forme di flessibilità degli orari nei confronti delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri

Visto il CCNL 1998-2001 d.d 9.08.2000 - II biennio economico – ed in particolare l’art. 7, co. 6

Considerata la richiesta avanzata da parte sindacale

Le parti concordano

con decorrenza 14.02.2005, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale ai quali, ai sensi dell’art.7 comma 6, è stato concesso di usufruire di un orario di lavoro continuato superiore alle 6 ore giornaliere, è definita in 10 minuti la durata minima della pausa pranzo da effettuarsi dopo le 6 ore di lavoro, qualora ricorrano i presupposti di cui allo stesso articolo.

Trento, 17 febbraio 2005

La Delegazione di Parte Pubblica

sottoscritto

La Delegazione di Parte Sindacale

OOSS:

FLC – CGIL
sottoscritto

CISL
sottoscritto

UIL
sottoscritto

CONFSAL SNALS
sottoscritto

CISAL Università
sottoscritto

RSU:

sottoscritto